



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA**

Prot 376/2024

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Liguria

e, per conoscenza:

Ai Sigg. Sostituti Procuratori della Repubblica di Savona - Gruppo "Violenza domestica e di genere"

Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote della Sezione Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Savona

E, per conoscenza, alla sigra Dirigente Amministrativo sede

Oggetto: convenzione fra la Procura della Repubblica di Savona e l'Ordine degli Psicologi della Liguria

L'art. 351 comma 1 ter c.p.p. dispone che la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori nei procedimenti di violenza domestica e di genere specificamente indicati <sup>1</sup> deve avvalersi "*dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero*".

Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità.

La stessa regola vale per il Pubblico Ministero nei procedimenti per i citati reati in base all'art. 362 cod. proc. pen. quando deve assumere informazioni da persone minori o in condizione di particolare vulnerabilità.

L'art. 362 c.1 ter c.p.p. prevede inoltre che il Pubblico Ministero, quando procede per i delitti in materia di violenza domestica e di genere descritti dalla norma <sup>2</sup> ha l'obbligo - salvo le deroghe specificate - di assumere sommarie informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia "*entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato*".

Al fine di adempiere a quanto previsto dalle norme citate nei tempi ristretti richiesti dalle indagini è indispensabile conoscere la disponibilità di professionisti del settore ad assumere incarichi di consulente tecnico nei procedimenti in questione e poter contare sull'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, a seconda del tipo di persona da assumere a s.i.t. (minorenne o persona particolarmente vulnerabile).

Per le ragioni esposte si ritiene opportuno disporre di un elenco di specialisti cui rivolgersi, per poter garantire il rispetto del termine di legge.

<sup>1</sup> Delitti di cui all'art. agli artt. 572 (maltrattamenti), 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis (violenza sessuale), 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis (atti persecutori e stalking) del codice penale.

<sup>2</sup> delitti previsti dall'art. 575 c.p. nella forma tentata e per i delitti, consumati o tentati previsti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis ovvero per i reati di cui agli artt. 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate di cui agli artt. 576 primo comma nn.2, 5 e 5.1, e 577 primo comma numero 1 e secondo comma.

A tale scopo si chiede alle SS.VV. illustrissime di voler fornire a questo Ufficio cortese collaborazione, acquisendo - previo interpello – la disponibilità di professionisti aventi i requisiti necessari a svolgere l’incarico, sulla base di quanto disposto nella Convenzione sottoscritta in data 11.04.24.

Si precisa che l’incarico viene remunerato come spesa di giustizia del procedimento, assimilando la prestazione fornita dal professionista che sia munito di speciali competenze tecniche in materia, alla consulenza in materia psichiatrica di cui all’art. 24 DM 30.5.2022, che prevede un orario minimo di euro 95,58 fino ad un massimo di euro 387,86.

Affinchè vi sia tale equipollenza, che peraltro emerge anche dal tenore letterale dell’art. 351 c. 1 ter c.p.p. laddove si parla di “*esperto in psicologia e psichiatra infantile*”, occorre che il professionista abbia maturato una formazione *post lauream* in settori quali la psicologia clinica, la psicologia dell’età evolutiva, la psicologia dello sviluppo e/o dell’educazione ovvero la psicologia giuridico forense, nonché una formazione ed esperienza professionale in materia di violenza domestica, tutela e ascolto dei minori in ambito civile e/o penale, maltrattamenti e abusi.


Si vorranno invitare gli esperti interessati a trasmettere a questo Ufficio la loro dichiarazione di disponibilità, allegando un sintetico *curriculum vitae*, i recapiti telefonici, un indirizzo e-mail ai quali possono essere contattati e le eventuali limitazioni di disponibilità (per fascia oraria e/o festività).

Le domande dei professionisti disponibili con le indicazioni richieste potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica [penale.procura.savona@giustizia.it](mailto:penale.procura.savona@giustizia.it) ovvero all’indirizzo di posta elettronica del Sostituto Procuratore coordinatore del Gruppo “Violenza domestica e di genere” ([elisa.milocco@giustizia.it](mailto:elisa.milocco@giustizia.it)).

Confidando anche per la delicatezza della materia nella Vostra preziosa collaborazione, porgo distinti saluti.

Savona, 15.04.24

Il Procuratore della Repubblica  
Ubaldo Pelosi





Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Savona



ORDINE DEGLI PSICOLOGI  
della Liguria

Prot 27/2024 int

**Oggetto:** criteri di competenza e di liquidazione del C.T., esperto in psicologia anche dell'età evolutiva, che abbia prestato assistenza al PM o alla Polizia Giudiziaria per ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

#### **Osservato**

che gli artt. 351 comma 1 ter e 362 comma 1 bis c.p.p. prevedono l'ausilio di "*un esperto in psicologia o psichiatria infantile*" in caso di audizione di minori o di persone offese particolarmente vulnerabili;

#### **Ritenuto**

opportuno fissare, in linea generale, criteri uniformi di liquidazione del Consulente Tecnico esperto in psicologia che abbia prestato assistenza alla P.G. per l'ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità;

#### **Ritenuto**

che al requisito dell'onorabilità debba essere affiancato quello della speciale competenza tecnica, espressamente previsto dagli artt. 348 e 359 c.p.p., che non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina da parte del professionista, che può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale maturata dal singolo esperto;

#### **Ritenuto**

che ai fini del compenso la prestazione fornita dal professionista, che sia munito di speciali competenze tecniche in materia, possa essere assimilata alla consulenza in materia psichiatrica di cui all'art. 24 D.M. n. 115 del 30/5/2002 (che prevede un onorario minimo di euro 96,58 fino ad un \_\_\_\_\_ massimo di euro 387,86), anche alla luce di quanto disposto dall'art. 351 c. 1 ter c.p.p., che menziona un "esperto in psicologia o in psichiatria infantile";

### **Ritenuto**

che, in particolare, affinché vi sia tale equipollenza è necessario che il professionista sia munito dei requisiti indicati dal DM n. 109 del 4.8.2023 per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici (meglio individuati nel documento allegato) e che, quanto alla speciale competenza tecnica nella materia di interesse richiesta dall'art. 4 c. 1 lett. d) del DM 109/23, la stessa consista nella formazione *post lauream* in settori quali la psicologia clinica, la psicologia dell'età evolutiva, la psicologia dello sviluppo e/o dell'educazione ovvero la psicologia giuridico forense, nonché nella formazione ed esperienza professionale in materia di violenza domestica, tutela e ascolto dei minori in ambito civile e/o penale, maltrattamenti e abusi;

### **Ritenuto**

congruo, di norma, un onorario base di euro 100,00 con aumenti legati alla durata della prestazione, all'urgenza (spesso legata alla necessità di una disponibilità quasi immediata che impone la legge sul Codice Rosso "Legge 19 luglio 2019 n. 69", come successivamente modificata), alla gravosità di particolari incarichi, anche a causa dei necessari spostamenti, nonché all'espletamento dell'attività professionale nei giorni festivi ovvero in orario serale e notturno;

### **DETERMINA**

che il compenso sarà erogato secondo i seguenti criteri:

-prestazione resa entro le due ore: euro 100;

-prestazione eccedente le due ore: euro 100 aumentati gradualmente fino alla somma massima di euro 387,86 in relazione al tempo impiegato ed alle peculiarità dell'incarico;

-prestazione resa in ore notturne e/o in giorni festivi nell'ambito di procedimenti c.d. "di codice rosso" e in caso di ritenuta urgenza: aumento del 20%, come previsto dall'art. 51 secondo comma T.U. 115/2002.

A tali somme vanno sempre aggiunte le spese ordinarie e quelle di trasferta, ove autorizzate, richieste e documentate.

Si allega l'elenco dei requisiti di competenza dei consulenti tecnici.

Savona, 11 aprile 2024


Il Procuratore della Repubblica



Il coordinatore del Gruppo "Violenza domestica e di genere"



Il Presidente dell'Ordine degli  
Psicologi della Regione Liguria



## ALLEGATO

### **Criteri/requisiti di competenza e di liquidazione del C.T per assistenza al PM o alla Polizia Giudiziaria per ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità \***

- 1) Laurea in psicologia e iscrizione all'Albo dell'Ordine Regionale di appartenenza da almeno 4 anni
- 2) Formazione post lauream in almeno una delle seguenti aree professionali psicologia clinica, psicologia dell'età evolutiva, psicologia dello sviluppo e dell'educazione e della psicologia giuridica/forense
- 3) Formazione ed esperienza professionale in una delle seguenti materie: violenza domestica, tutela e ascolto dei minori in ambito civile e/o penale, maltrattamenti e abusi.

In alternativa o in aggiunta ai tre precedenti requisiti, che debbono essere sussistenti in via cumulativa, verranno presi in considerazione gli esperti che:

- hanno ricoperto il ruolo di Giudice Onorario sugli ambiti sopra specificati;
- hanno svolto perizie d'ufficio e/o di parte in materia di violenza domestica e assistita, aver partecipato a incidenti probatori ovvero ad audizioni di persone offese in tali materie
- hanno redatto consulenze tecniche d'ufficio e/o di parte sulla violenza.

\*I criteri/requisiti di competenza elencati vengono ripresi dalle "Linee di indirizzo del Consiglio Nazionale a supporto dei rappresentanti ordinistici nei Comitati presso i Tribunali per la tenuta degli Albi dei CTU (ex DM 109/23)"